

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2012, n. 21-3393

Modifica della D.G.R. n. 16 - 11421 del 18/05/2009: determinazione del gettone di presenza delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e Commissione Regionale per l'Artigianato ai sensi dell'art.37 L.R. 1/2009 in attuazione dell'art. 6 comma 1 D.L. 78/2010 e dell'art. 1 L.R. 26/2010.

A relazione dell'Assessore Giordano:

La legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 "Testo Unico in materia di artigianato" detta al Titolo III Tutela della professionalità degli imprenditori artigiani - Capo II Funzionamento delle Commissioni Provinciali e regionale per l'artigianato, le disposizioni relative alla composizione, funzioni e durata in carica delle commissioni, demandando alla Giunta regionale l'adozione delle disposizioni relative alla definizione dell'importo dei compensi e rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni (art. 37 comma 1 L.R. 1/2009).

Con D.G.R. n. 16 – 11421 del 18/05/2009, in attuazione dell'art. 37 comma 1 L.R. 1/2009, si è definito l'importo del gettone di presenza per i componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale nella misura di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni seduta valida giornaliera.

L'art. 6 del decreto legge 31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto al comma 1 che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30,00 euro a seduta giornaliera.

Al comma 20 dello stesso articolo si precisa che le disposizioni indicate non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

La legge regionale n. 26 del 31/12/2010, di approvazione del Bilancio di previsione anno 2011, all'art. 1 comma 1, ha disposto: "La Regione, con riferimento all'allegato A e adeguando, ove necessario, la normativa regionale, aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Visto il parere del settore Attività Legislativa e qualità della Normazione in data 22/07/2011 prot. 6567/DB0502 secondo il quale le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e la Commissione Regionale per l'Artigianato rientrano tra gli organi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 78/2010 per i quali è previsto che la partecipazione sia onorifica e possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30,00 euro a seduta giornaliera.

Preso atto che per la applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e delle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'art. 6 del decreto legge 78/2010,

non è necessario modificare la legge regionale 1/2009, in quanto la legge regionale non definisce compensi o rimborsi, ma attribuisce alla Giunta regionale il potere di determinarli.

Vista la n. D.G.R. n. 16-11421 del 18.5.2009 che ha determinato l'importo del gettone di presenza delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato nella misura di 50,00 euro per ogni seduta valida giornaliera e che tale importo è ora in contrasto con il limite massimo di importo di 30,00 euro fissato nel citato art. 6, comma 1 D.L. 78/2010.

In considerazione della lettera e della ratio di rigoroso contenimento della spesa pubblica dell'art. 1 della legge regionale 26/2010 e dell'art. 6, comma 1, del D.L. 78/2010, si ritiene pertanto necessaria la modifica della D.G.R. n. 16-11421 limitatamente alla definizione dell'importo del gettone di presenza, al fine di adeguarla ai principi ed alle regole dell'art. 6, comma 1 del D.L. 78/2010 a far data dal 1° gennaio 2011.

Ritenuto pertanto di dover definire l'importo di gettone di presenza delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato nella misura massima consentita di 30,00 euro con decorrenza 1° gennaio 2011;

tutto ciò premesso;

vista la legge 8/8/1985, n. 443;

vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. n.1/2009;

visto il D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, art. 6 comma 1,

vista la L.R. 26/2010, art. 1;

visto il parere settore Attività Legislativa e qualità della Normazione in data 22/07/2011;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le considerazioni espresse in premessa,

- di modificare la DGR n. 16 – 11421 del 18/05/2009 limitatamente alla determinazione dell'importo del gettone di presenza;

- di determinare che, a far data dal 1° gennaio 2011, ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di Euro 30,00 (trenta) per ogni seduta valida giornaliera.

Restano ferme le altre disposizioni di cui alla DGR n. 16 – 11421 del 18/05/2009.

Alle spese connesse all'attuazione della presente delibera, si fa fronte, limitatamente per l'anno 2011:

- con l'impegno n. 4029 assunto in data 29/11/2011 sul capitolo 113663 del bilancio regionale 2011 per il pagamento dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

- per il pagamento dei componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato, con l'impegno n. 4258 assunto in data 30/11/2011 disposto sul capitolo 113663 del bilancio regionale 2011.

Per l'anno in corso si farà fronte con le risorse che saranno rese disponibili sul cap. 113663 del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)